

MERCATO UNICO SOSTENIBILE E DIRITTO DEI CONSUMATORI

Di Daniele Imbruglia

| 495

SOMMARIO: *1. Le radici dello sviluppo sostenibile e il ruolo delle Nazioni Unite 2. Le origini dello sviluppo sostenibile: dalla Stockholm Declaration all'Agenda 2030 3. L'ascesa dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e la sua ricezione nei trattati europei 4. Dallo sviluppo sostenibile al mercato unico sostenibile: regolazione e diritto dei consumatori 4.1. Regolazione del mercato e sostenibilità: continuità e discontinuità 4.2. Regolazione del mercato e tutela del consumatore 5. Luci e ombre della sostenibilità dei rimedi consumeristici oggi: conformità e riparazione nella direttiva 771/2019/UE 5.1. La disciplina sulla conformità del bene, il requisito della durabilità e il ruolo delle dichiarazioni 5.2. Il diritto alla riparazione per difetto di conformità del bene 6. Possibili sviluppi: informazioni e garanzie sostenibili nella risoluzione 2020/2021 del Parlamento europeo 6.1. Durata del bene 6.2. Riparazione del bene 6.3. Riutilizzo del bene 7. Possibili sviluppi: la legge francese per la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 8. Conclusioni: verso un diritto del consumo sostenibile*

ABSTRACT. L'articolo esamina il rapporto tra sviluppo sostenibile e diritto dei consumatori. Nella prima parte, si descrive l'origine e l'affermazione dello sviluppo sostenibile, attraverso il richiamo alle fonti internazionali e alla dottrina. Nella seconda parte, l'articolo affronta il tema del mercato unico sostenibile come previsto dai trattati europei. Successivamente, l'autore discute il problema della regolazione del mercato sostenibile con riferimento ai rimedi offerti al consumatore e in particolare al diritto alla riparazione (art. 13, dir. 771/2019). Nella parte conclusiva viene esaminata la recente legge francese in materia di consumo sostenibile, quale possibile modello di riferimento.

This paper investigates the relationship between sustainable development and european consumer law. In the first part, it describes the origin and establishment of sustainable development, through reference to international sources and doctrine. Then, the article addresses the issue of the sustainable single market as envisaged by the European treaties. Subsequently, Author discusses the problem of sustainable market regulation, with reference to the remedies that the consumer is offered and, in particular, to the right to reparation (art. 13, dir. 771/2019). During the concluding part, the recent French law on sustainable consumption is examined as a possible model of inspiration.



1. Le radici dello sviluppo sostenibile e il ruolo delle Nazioni Unite.

La questione del c.d. sviluppo sostenibile ('*sustainable development*', '*développement durable*') per come oggi è intesa trae la propria origine nell'attività svolta dalle Nazioni Unite durante la seconda metà del ventesimo secolo¹.

In quel contesto, il tema della sostenibilità si afferma a partire da tre diversi discorsi. In primo luogo, la cooperazione tra gli Stati. Subito dopo la fase segnata dal lungo e complesso processo di decolonizzazione c.d. politica, nell'agenda delle Nazioni Unite emerge la problematica del divario economico e sociale tra gli Stati. Difatti, la conquistata indipendenza da parte delle numerose ex colonie africane e asiatiche aveva comportato, in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la formazione di una ampia maggioranza di paesi che avevano in comune un'economia e una società ancora molto arretrate rispetto a quelle degli Stati occidentali, da cui sostanzialmente ancora dipendevano. Al fine di ridurre tale divario e di realizzare una decolonizzazione effettiva, e quindi anche economica, le Nazioni Unite avviarono una ingente politica di collaborazione e di cooperazione tra i diversi paesi. Tale politica ruotava attorno all'idea dello sviluppo economico quale legittima pretesa di ciascun Stato sovrano. Oltre che nella cooperazione *tra gli Stati*, il tema dello sviluppo economico si affermò anche *nello Stato*. Il secondo discorso che rileva nella emersione del tema dello sviluppo sostenibile passa, infatti, per la crescente e diffusa consapevolezza circa il ruolo della crescita economica quale strumento privilegiato per la lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze tra i cittadini (c.d. *intragenerational equity*)².

¹ Sullo sviluppo sostenibile nelle epoche precedenti, si v., in luogo di tanti, R.E. KIM – K. BOSSELMAN, *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in *Rev. Eur. Comm. Intern. Env. Law*, 2015, p. 197-198 e *ivi* l'attenzione alle origini legali del termine sostenibilità (che, nella sua variante tedesca di *Nachhaltigkeit* risulta impiegato nella legislazione forestale bavarese, *Forstgesetz*, del 28 marzo 1852).

² *Ex multis*, A. SEN, *Development as Freedom*, New York, 1999, p. 3. Non a caso, durante quello stesso periodo si giunse al riconoscimento del *right to development* come *human right*. United Nations General Assembly, 4 dicembre 1986, *Declaration on the right to development* (UN Doc A/RES/41/128; disponibile in <https://undocs.org/>). In argomento, si v. P. ALSTON, *Making Space for New Human Rights: The Case of the Right to Development*, in *Harv. Human Rights, Yearbook*, 1988, p. 3; U. VILLANI, *Il diritto allo sviluppo: diritto umano e dei popoli, in Il sistema universale dei diritti all'alba del XXI secolo*, Roma, 1999, p. 99; S. MARKS, *The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality*, in *Harv. Human Rights Journ.*, 2004, p. 137 e A.

In questi due discorsi che caratterizzano l'agenda delle Nazioni Unite nella seconda metà del ventesimo secolo, dunque, lo sviluppo economico rileva in senso positivo, come legittima politica dello Stato sovrano e quale diritto fondamentale del singolo individuo. Il terzo filone, invece, guarda allo sviluppo in modo opposto, si direbbe negativo. A partire da calcoli e studi sulle conseguenze che le azioni presenti dell'uomo comportano per le generazioni future in termini di riduzione e di sottrazione irreversibile delle risorse, lo sviluppo economico è osservato in modo anche fortemente critico e nella comunità internazionale si registra una maggiore presa di coscienza circa l'impatto della crescita economica sull'ambiente terrestre e sulle risorse naturali. Mentre nei precedenti discorsi, lo sviluppo è declinato nei termini di una politica legittima e di un *human right*, questo terzo filone conduce alla configurazione di doveri e limiti all'azione dell'uomo e di obblighi e responsabilità dell'umanità nei confronti del pianeta e di chi verrà (c.d. *intergenerational equity*).

Nel dialogo tra questi diversi discorsi portati avanti dalle Nazioni Unite, si è così affermata la questione dello sviluppo sostenibile: l'esigenza di una relazione tra la necessaria crescita economica e sociale, intesa come strumento di emancipazione degli Stati meno avanzati e quale vero e proprio diritto fondamentale del singolo individuo, con una attenta gestione delle risorse naturali, considerate queste come un qualcosa di comune a tutta l'umanità presente e futura e di idoneo a obbligare.

2. Le origini dello sviluppo sostenibile: dalla Stockholm Declaration all'Agenda 2030

La prima tappa di questo complesso discorso è generalmente individuata nei lavori della *United Nations Conference on the Human Environment*, tenutasi a Stoccolma nel giugno del 1972 e che portò all'adozione di una serie di principi in materia di ambiente e di sviluppo (c.d. *Stockholm Declaration*)³. In essi, difatti, già si trovano gli elementi fondamentali nella costruzione del discorso giuridico in esame, ovvero sia i) il riferimento alle "*future generations*", aspetto

SENGUPTA, *On the Theory and Practice of the Right to Development*, in *Human Rights Quart.*, 2002, p. 837.

³ *Stockholm Declaration on the Human Environment*, 1972, (UN Doc.A/CONF.48/14, disponibile in <https://undocs.org/>). Per una ricostruzione della Conferenza e un primo commento della *Stockholm Declaration*, si v. L.B. SOHN, *The Stockholm Declaration on the the Human Environment*, in *Harvard Intern. Law*, 1973, p. 423.





centrale dello sviluppo sostenibile⁴, e ii) l'esigenza di assicurare un bilanciamento tra il riconosciuto "need of development"⁵ e il "need to protect and improve the environment"⁶.

Di lì a poco, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una prima risoluzione dove si legano i temi dello sviluppo economico e della protezione ambientale, sottolineando altresì come fosse "essential" offrire alle generazioni future il "benefit of a sound environment"⁷. Nel 1987 è poi pubblicato il report 'Our Common Future' della World Commission on Environment and Development (WCED)⁸. In detta relazione, nota anche come Brundtland Report in omaggio al chairman della commissione che la ha redatta, si trova la prima (nonché una tra le più celebri) definizione di sviluppo sostenibile: "[s]ustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". Il Brundtland Report individua peraltro i due key concepts della questione dello sviluppo sostenibile: quello dei bisogni essenziali ("essential needs") e quello di "limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs"⁹. Nel dicembre dello stesso anno, la definizione proposta nel Brundtland Report è fatta

propria dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale riconosce lo "sustainable development, which implies meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" come un "central guiding principle of the United Nations, Governments and private institutions, organizations and enterprises"¹⁰.

Vent'anni dopo quella tenutasi a Stoccolma, una nuova conferenza internazionale ha segnato un momento centrale per l'affermazione della questione dello sviluppo sostenibile. In occasione della United Nations Conference on Environment and Development, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, infatti, fu adottata una dichiarazione (Rio Declaration on Environment and Development), che si apre con l'affermazione per cui "[h]uman beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature"¹¹. Nella Rio Declaration non vi è una definizione dello sviluppo sostenibile, ma piuttosto un quadro di principi che devono guidare l'azione futura e che sono stati alla base di numerose iniziative successive¹². Nella Rio Declaration si afferma, innanzitutto, l'esigenza di coniugare il "right to development" così da "to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations"¹³. A tal proposito, è interessante sottolineare il principio per cui la protezione dell'ambiente deve costituire una "integral part" del processo di sviluppo¹⁴, quello che afferma la lotta alla povertà come "indispensable requirement for sustainable

⁴ In tal senso, P. SANDS – P. PEEL, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, 2012, p. 210.

⁵ Si v., il principle 8 della Stockholm Declaration: "Economic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life".

⁶ A tal proposito, si v. il principle 11 della Stockholm Declaration, per cui "The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries, nor should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and international organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures".

⁷ United Nations General Assembly, 5 dicembre 1980, Resolution 35/56: *International Development Strategy for the Third United Nations Development Decade*, (UN Doc A/RES/35/56, disponibile in <https://undocs.org/en/A/RES/35/56>).

⁸ WCED, *Our Common Future*, Oxford, 1987.

⁹ *Ibid.*, p. 43. Sul discorso definitorio, si v. da ultimo, F. EKARDT, *Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law*, Cham, 2020, p. 27; per una condivisibile definizione dello sviluppo sostenibile in lingua italiana, si v. A. D'ALOIA, *Generazioni future* (diritto costituzionale), in *Enc. dir.*, Ann. IX, 2016, p. 350: "ricerca e costruzione di un ordine sociale, dentro e fuori dei confini nazionali (anche perché i grandi principi costituzionali o sono "universali" o "non sono"), in cui (almeno) i bisogni elementari dell'esistenza umana siano soddisfatti, e in cui l'accesso alle risorse fondamentali per una vita dignitosa sia il più possibile effettivo e diffuso".

¹⁰ United Nations General Assembly, 11 dicembre 1987, Resolution 42/187: *Report of the World Commission on Environment and Development* (UN Doc A/RES/42/187, disponibile in <https://undocs.org/en/A/RES/42/187>).

¹¹ *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, 12 agosto 1992 (UN Doc A/ CONF.151/ 5/ Rev.1, disponibile in www.un.org). Per un commento del principle 1, si v. F. FRANCONI, *Human Beings and the Environment*, in J. VIÑUALES (ed.), *The Rio Declaration on Environment and Development - A Commentary*, Oxford, 2015, p. 93, dove la condivisibile affermazione per cui il testo in parola, se da un lato consolida l'idea per cui "sustainable development is inseparable from human health, human welfare, and the right to life itself", dall'altro segna un passo indietro dal momento che non fa riferimento alle future generazioni.

¹² Prime fra tutte, la c.d. Agenda 21, che costituisce un voluntary action plan in cui si affermano le politiche da adottare per realizzare lo sviluppo sostenibile; il testo dell'Agenda 21 è disponibile in <https://sustainabledevelopment.un.org>.

¹³ Principle 3, Rio Declaration. Sul punto si v., C. MOLINARI, *From a Right to Development to Intergenerational Equity*, in J. VIÑUALES, *The Rio Declaration*, cit. p. 139.

¹⁴ Principle 4, Rio Declaration. Per un commento, V. BARRAL – P.M. DUPUY, *Sustainable Development through integration*, in J. VIÑUALES (ed.), *The Rio Declaration*, cit., p. 157.

*development*¹⁵ nonché il principio che vuole la riduzione e la cessazione di “*unsustainable patterns of production and consumption*” alla stregua di strumenti utili per uno sviluppo sostenibile e una più alta qualità della vita¹⁶. L’ultima tappa, in ordine di tempo, è rappresentata dalla nota *Agenda 2030*, adottata a New York nell’anniversario dei 70 anni delle Nazioni Unite e che individua diciassette obiettivi di sostenibilità (*Sustainable Development Goals*, SDG) che le nazioni si impegnano a raggiungere nei quindici anni successivi alla loro sottoscrizione¹⁷.

Da questi documenti, nessuno dei quali giuridicamente vincolante, emergono degli aspetti chiari circa la questione dello sviluppo sostenibile. Su di un piano tecnico, si può osservare come il discorso si affermi non già con delle definizioni rigide, ma bensì con il ricorso a un insieme di principi e di disposizioni programmatiche. Comune a queste diverse tappe è infatti l’adozione di una dichiarazione ricca di impegni e di obiettivi, formulati alla stregua di *principles*, a cui fa poi seguito l’adozione di vere e propri *action-plans* (*Agenda 21*, *Agenda 2030*). Nel descritto contesto, dunque, la questione dello sviluppo sostenibile è un discorso costituito da una politica di azioni, un insieme di missioni e di procedimenti coerenti con certi e determinati obiettivi.

Da un punto di vista contenutistico, invece, la sostenibilità dello sviluppo rappresenta un bilanciamento tra due necessità. Per un verso, l’esigenza di un diffuso sviluppo economico e sociale, inteso come mezzo di giustizia e di lotta alla povertà. Per altro verso, la questione dello sviluppo sostenibile pone in luce l’ineludibilità di una gestione delle risorse correnti che tenga in conto il benessere e le possibilità delle generazioni future. Come è stato esattamente osservato, “[d]evelopment will be sustainable only when both *intergenerational (environmental protection) and intragenerational (fair economic and social development) equity are guaranteed, and this is to be achieved through their integration*”¹⁸. Orbene,

¹⁵ Principle 5, *Rio Declaration*. In argomento, T. KARIMOVA – C. GOLAY, *Poverty eradication*, in J. VIÑUALES (ed.), *The Rio Declaration*, cit., p. 181.

¹⁶ Principle 8, *Rio Declaration*. Sul punto, C. VOIGT, *Sustainable Patterns of Production and Consumption and Demographic Policies*, in J. VIÑUALES (ed.), *The Rio Declaration*, cit., p. 245.

¹⁷ United Nations General Assembly, 25 settembre 2015, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1, disponibile in <https://undocs.org>).

¹⁸ V. BARRAL, *Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm*, in *Eur. Jour. Intern. Law*, 2012, p. 381. In senso analogo, A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., p. 350, ritiene che “l’orizzonte della sostenibilità (...) mette insieme giustizia “*intergenerational*”

l’integrazione dei discorsi intergenerazionali e intergenerazionali comporta che il bilanciamento in parola sia inteso come un aspetto centrale nelle scelte politiche ed economiche, il cui processo di formazione deve appunto prevedere una valutazione in termini di sostenibilità. Infine, è interessante osservare come in tutti questi documenti ora richiamati vi sia piena consapevolezza circa l’impossibilità di ridurre la questione dello sviluppo sostenibile alla sola dimensione ambientale: “[e]conomic development, social development and environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development”¹⁹.

3. L’ascesa dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e la sua ricezione nei trattati europei.

Nonostante gli indubbi cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto internazionale rispetto al momento in cui il problema è stato sollevato (si pensi, *inter alia*, al crollo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, al consolidamento dell’Unione Europea e all’affermazione della Repubblica Popolare Cinese), lo sviluppo sostenibile ha acquistato una sempre maggiore centralità e ha travalicato i confini normativi. La questione non è più solo affrontata in testi non vincolanti (come le dichiarazioni, le agende etc. o i preamboli)²⁰, ma ricorre in norme del diritto internazionale²¹. Oggi, la formula dello sviluppo sostenibile si ritrova in decine e decine di

(cioè tra le generazioni) e giustizia “*intragenerational*” (vale a dire dentro le generazioni di volta in volta considerate)”.

¹⁹ United Nations General Assembly, 19 settembre 1997, *Programme for the Further Implementation of Agenda 21*, para. 23 (UN Doc A/RES/S-19/2, disponibile in <https://sustainabledevelopment.un.org>). In senso simile, United Nations General Assembly, 16 settembre 2005, 2005 *World Summit Outcome*, para. 48 (A/RES/60/1 in <https://undocs.org>). Sul punto, si v. A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., p. 350, per il quale “Il concetto di sviluppo sostenibile contiene insomma, nel suo orizzonte, tutte le grandi questioni del mondo contemporaneo: la questione economica, la questione ecologica, il destino della democrazia, come ideale e come esperienza molteplice nelle sue realizzazioni”. In posizione analoga, C. VOIGT, *The principle of sustainable development. Integration and ecological integrity*, in Ead (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, 2013, p. 146.

²⁰ Tra i riferimenti allo sviluppo sostenibile contenuti in preamboli, si v. 1994 *Marrakesh Agreement Establishing the WTO* (disponibile in www.wto.org). Come noto, l’inciso lì contenuto è alla base della decisione che confermava la legittimità del divieto imposto dagli Stati Uniti rispetto all’importazione di certi gamberetti: *Shrimp Case*.

²¹ V. BARRAL, *Sustainable Development in International Law*, cit., p. 383-384.





trattati e convenzioni²², è impiegata dalla Corte Internazionale di Giustizia²³, nonché considerata da taluni alla stregua di un principio del diritto internazionale²⁴. Non solo. La questione dello ‘sviluppo sostenibile’ ricorre in diversi i testi costituzionali nazionali, ora implicitamente²⁵ e ora

²² *Ex multis*, art. 8 lett. e), *Convention on Biological Diversity*, Rio de Janeiro, 1992 (disponibile in www.cbd.int); art. 3.4, *UN Framework Convention on Climate Change*, 1992, (disponibile in unfccc.int) (per una attenta lettura di tale articolo si v. T.M. THORP, *Climate Justice: A Voice for the Future*, New York, 2014, p. 257); art. 4, *Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean*, Barcellona, 1995 (disponibile in www.unep.org). Altri riferimenti in C. VOIGT, *Sustainable Development as a Principle of International Law*, Leiden-Boston, 2009, p. 19.

²³ CIG, 25.9.1997, *Gabčíkovo-Ngyrnaros Project (Hungary v. Slovakia)*, I. C. J. Reports 1997, p. 7 disponibile in www.icj-cij.org; CIG, 20.4.2010, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, I.C.J. Reports 2010, p. 14 disponibile in www.icj-cij.org. Nella letteratura che si occupa del problema, la decisione *Gabčíkovo-Ngyrnaros* è nota oltre che per essere quella che introduce la formula nella giurisprudenza della Corte definendolo nei termini di un “concept” idoneo a “to reconcile economic development with protection of the environment” (§140), anche per la forte presa di posizione del giudice Weeramantry, per il quale esso invece costituirebbe un “principle with normative value” (*Sep. op. J. Weeramantry*, disponibile in www.icj-cij.org).

²⁴ Per la tesi che considera lo sviluppo sostenibile come un principio di diritto internazionale consuetudinario si v., in particolare, P. SANDS - J. PEEL, *Principles of International*, cit., p. 217. Una posizione diversa e ampiamente citata in letteratura è invece quella che riconosce lo sviluppo sostenibile come parte del “process of judicial reasoning”: esso sarebbe una “a metaprinciple, acting upon other legal rules and principles – a legal concept exercising a kind of interstitial normativity, pushing and pulling the boundaries of true primary norms when they threaten to overlap or conflict with each other” (V. LOVE, *Sustainable Development and Unsustainable Arguments*, in A. BOYLE - D. FREESTON (eds), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges*, Oxford, 1999, p. 31). Sul dibattito in seno alla dottrina internazionalistica, si v. altresì il ricco contributo di M.C. CORDONIER SEGGER, *Sustainable Development in International Law*, in H.C. BUGGE – C. VOIGT (eds), *Sustainable Development in International and National Law*, Groningen, 2008, p. 87, nonché quello di V. BARRAL, *Le développement durable en droit international. Essai sur les incidences juridiques d'une norme évolutive*, Bruxelles, 2015. Nella letteratura internazionale, è altresì diffusa la contrapposizione tra la c.d. *weak sustainability* e la *strong sustainability*: mentre per la prima, l’obiettivo della sostenibilità non va oltre la difesa delle future capacità produttive dell’ambiente, la seconda, milita a favore di una tutela dell’ambiente futuro più estesa e non limitata a ciò che può servire all’uomo (sul punto si v. C. MALVIYA – R. L. WALDMAN, *Sustainability and environmental human rights*, in J.R. MAY – E. DALY (eds), *Human rights and the environment, Legality, Indivisibility, Dignity and Geography*, Cheltenham, 2019, p. 255).

²⁵ Si veda l’art. 20^a della *Grundgesetz* tedesca; si veda altresì l’art. 21 della Costituzione indiana (“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law”) che ha dato origine a una

in modo netto²⁶, nonché in un numero notevole di trattati regionali. In particolare, il diritto euro-unitario vigente prevede diverse volte la formula ‘sviluppo sostenibile’ nei trattati.

Dopo avere affermato che l’Unione Europea (UE) instaura un mercato interno, l’art. 3, paragrafo 3, Trattato sull’Unione Europea (TUE) statuisce che essa si “adopera” per lo sviluppo sostenibile dell’Europa. La disposizione prosegue articolando detto sviluppo attorno a quattro pilastri: *i*) crescita economica equilibrata; *ii*) stabilità dei prezzi; *iii*) economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione e al progresso sociale; *iv*) elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Al paragrafo 5 del medesimo articolo, il TUE statuisce che, nelle relazioni con il resto del mondo, l’Unione contribuisce “allo sviluppo sostenibile della Terra”. Nel successivo titolo sulle disposizioni generali che informano l’azione esterna dell’UE, si afferma che essa attua politiche di cooperazione internazionale che, *inter alia*, abbiano il fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo “con l’obiettivo primo di eliminare la povertà” (art. 21, lett. d) e di elaborare misure internazionali che assicurino lo sviluppo sostenibile (art. 21, lett. f).

Dal canto suo, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TfUE) statuisce che nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell’UE si devono integrare le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, “in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 11, TfUE). In modo analogo, l’art.

giurisprudenza costituzionale estremamente importante per l’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile (*inter alia* si v. 11.09.1995, *State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products*, AIR 1996 S.C. 149; 30.12.1996, *M.C. Mehta v. Union of India*, AIR 1997 SC 734; 9.9.2010, *Glanrock Estate (P) Ltd vs The State Of Tamil Nadu*, 10 SCC 96).

²⁶ Si veda l’art. 10 della Costituzione norvegese; per una panoramica europea si v., invece, M. PRIEUR, *Droit de l’environnement, droit durable*, Bruxelles, 2014, p. 21. In generale sul diritto costituzionale e la questione della sostenibilità, con particolare attenzione al tema delle generazioni future, si v. A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., p. 346; ID., *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *Riv. Biodiritto*, 2019, p. 645. Per ciò che concerne la giurisprudenza costituzionale italiana, tra le oltre ventisette pronunce che contengono un riferimento allo sviluppo sostenibile, si v., in particolare, la sentenza Corte cost., 17 maggio 2006, n. 213 (disponibile in www.cortecostituzionale.it), in materia di pesca, dove si legge come nella recente legislazione di settore si possa “rilevare una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema della pesca in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi”.

27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) prevede che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche euro-unitarie e "garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".

In nessuna delle varie occorrenze normative è dato rinvenire una definizione della formula²⁷. Ciò non di meno, l'analisi del testo delle norme di rango primario che contengono le parole sviluppo sostenibile restituisce degli elementi che orientano il discorso. In questo senso, le disposizioni in esame possono essere considerate, ancorché *lato sensu*, definitorie della formula sviluppo sostenibile.

Su di un piano tecnico, innanzitutto, è possibile rilevare come nel *corpus* normativo ora ripercorso, l'espressione sviluppo sostenibile non sia ulteriormente caratterizzata, eccezion fatta per l'art. 27, CDFUE che parla di "principio". Orbene, se si pone a mente quanto affermato dall'art. 7 TfUE, appare possibile intendere ciascuna delle richiamate disposizioni alla stregua di un obiettivo o direttiva costituzionale ('*Constitutional Directive Principles*'). Secondo una recente ricostruzione, tale espressione starebbe ad indicare quelle previsioni costituzionali che impongono allo Stato il perseguimento di certi valori e politiche: dette previsioni sono caratterizzate dal loro essere vincolanti ("*obligatory*") e per rivolgersi al legislatore più che ai tribunali ("*contrajudicative*"). Se il primo carattere le distingue dai preamboli, il secondo le contrappone a quelle disposizioni costituzionali che affermano e che riconoscono dei diritti tutelabili direttamente in via giurisdizionale²⁸.

²⁷ Una valida definizione, invece, si rinviene all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, dove si legge che "per "sviluppo sostenibile" si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future".

²⁸ L.K. WEIS, *Constitutional Directive Principles*, in *Oxford Journ. Legal Studies*, 2016, p. 920. Come noto, la scienza civilistica italiana discute con grande intensità del tema della efficacia della Costituzione nei rapporti orizzontali. Per riferimenti essenziali alla comprensione della questione e nella più ampia diversità di posizioni, si v. P. PERLINGIERI, *Appunti di "Teoria dell'interpretazione"*, Camerino, 1970, p. 15; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli-Camerino, 1972, p. 417; ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 95; U. BRECCIA, *Problema costituzionale e sistema privatistico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 687; P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Roma-Bari, 1993, p. 62; C. SALVI, *Norme costituzionali e diritto privato. Attualità di un insegnamento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, 235; G. D'AMICO, *Problemi (e limiti)*

Come è stato notato, il dato per cui le disposizioni in parola hanno una dimensione programmatica "non va enfatizzato negativamente". La storia costituzionale di molti dei diritti civili, sociali e politici oggi affermati e riconosciuti nei tribunali, infatti, è iniziata con norme simili a quelle che oggi affermano lo sviluppo sostenibile e rispetto ai quali "l'approdo della difesa in giudizio non è stato quasi mai un dato originario, quanto piuttosto un punto di conquista"²⁹. Le disposizioni ora richiamate, dunque, hanno il significato di orientare le azioni e le politiche dell'Unione, così da rilevare ed essere definibili, almeno in prima battuta, quali obblighi che i trattati impongono all'Unione Europea³⁰.

Se, poi, si guarda al contenuto di questi articoli, si possono individuare diverse categorie che concorrono alla individuazione di una definizione normativa di sviluppo sostenibile. Un primo gruppo di disposizioni attiene allo sviluppo sostenibile nell'azione esterna dell'Unione (artt. 3, para 5, e 21, lett. d, f, TUE). Tale gruppo restituisce un filone di obblighi e doveri che vincolano l'Unione sul piano internazionale, nel rapporto con soggetti altri dai Paesi membri e dalla propria comunità di riferimento. Un secondo gruppo di disposizioni, invece, muove sul piano interno a detta comunità (art. 3, para 3, TUE, art. 11, TfUE, e art. 27 CDFUE). Oltre a questa prima classificazione, si può poi suddividere il rilevante *corpus* normativo distinguendo a seconda della materia. L'obiettivo dello sviluppo sostenibile è infatti affermato rispetto al settore ambientale (artt. 3, para 5 e 21, lett. f), TUE, art. 11, TfUE, e art. 27 CDFUE), al piano sociale (art. 21, lett. d), TUE) e al mercato interno (art. 3, para 3, TUE), di guisa che appare possibile discorrere di diritto europeo dello sviluppo sostenibile ambientale, di diritto europeo dello sviluppo sostenibile sociale e, infine, di diritto europeo del mercato unico sostenibile.

dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in *Giust. civ.*, 2016, p. 443; E. NAVARRETTA (a cura di), *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017; P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkungen: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca*, Napoli, 2018; ID., *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Napoli, 2021, p. 30; N. RIZZO, *Note minime sull'uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 912; G. VETTORI, *Contratto e costituzione*, in *Enc. Dir., I tematici – Contratto*, 2021, p. 266; M. ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica. I – Diritto civile*, Bologna, 2021, p. 219.

²⁹ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., p. 354.

³⁰ Sulla forza vincolante degli obiettivi per le istituzioni euro-unitarie, si v., CGUE, 21 Febbraio, 1973, *Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. v Commission of the European Communities*, C-6/72, §23.

4. Dallo sviluppo sostenibile al mercato unico sostenibile: regolazione e diritto dei consumatori.

Si è ora detto che, nel momento in cui si afferma che l'Unione Europea si adopera per lo sviluppo sostenibile, si impone al legislatore sovranazionale una certa agenda che, necessariamente, passa anche per la costruzione di un mercato unico sostenibile³¹. Non a caso, tale ultima locuzione compare nel più recente dettato euro-unitario³² e, da ultimo, forma l'oggetto di precise indicazioni che il Parlamento europeo ha fornito alla Commissione nel novembre del 2020 (d'ora in avanti, risoluzione 2020/2021)³³.

³¹ D'altra parte, già in seno all'attività delle Nazioni Unite il discorso dello sviluppo sostenibile ha coinvolto il mercato, inteso questo come luogo di produzione, circolazione, acquisto e consumo di beni. Con riferimento all'attuale *Agenda 2030*, ad esempio, si prevede chiaramente l'impegno a cambiare il modo in cui "our societies produce and consume goods and services". *Agenda 2030*, cit., para 28. Nel contesto dell'*Agenda 21*, invece, si veda ch. 4, Section 1. Ancora prima, nel citato *Brunland Report* si legge "Living standards that go beyond the basic minimum are sustainable only if consumption standards everywhere have regard for long-term sustainability. Yet many of us live beyond the world's ecological means, for instance in our patterns of energy use. Perceived needs are socially and culturally determined, and sustainable development requires the promotion of values that encourage consumption standards that are within the bounds of the ecological possible and to which all can reasonably aspire". In argomento, si v. M. FUHR – J. SCHENTEN, *Sustainable Production and Consumption*, in L. KRAMER – E. ORLANDO (eds), *Principles of Environmental Law*, Cheltenham, 2019, p. 125, nonché A. DO AMARAL JR – L. DE ALMEIDA – L. KLEIN VIEIRA (eds), *Sustainable Consumption: The Right to a Healthy Environment*, Cham, 2020.

³² Il 2.12.2015 la Commissione ha pubblicato *Closing the loop - EU action plan for the circular economy* (COM(2015) 614 final). A quel primo documento in cui si auspica una "transition to a more circular economy", sono di lì a poco seguiti due risoluzioni del Parlamento europeo, una prima, del 4 luglio 2017, su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (2016/2272(INI)) e una seconda, del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2017/2087(INI)). Tutti i documenti citati sono disponibili in <https://eur-lex.europa.eu/>. Alla fine del 2019, la Commissione ha poi pubblicato il *European Green Deal* (COM/2019/640 final) e quindi nel successivo 11 marzo 2020 dal titolo "A New Circular Economy Action Plan For a Cleaner and More Competitive Europe" (COM(2020)0098). In detto ultimo documento, la Commissione ha corretto e aggiornato la propria politica di transizione "verso un'economia giusta, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare".

³³ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori" (2020/2021(INI)), disponibile in <https://www.europarl.europa.eu>. La base normativa della risoluzione è rappresentata dall'art. 114 TFUE, che a sua volta richiama l'art. 26 TFUE a tenore del quale l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del

4.1. Regolazione del mercato e sostenibilità: continuità e discontinuità.

Dal punto di vista del civilista, il parlare di mercato sostenibile ha un significato preciso. Esso segna l'inserimento della questione in esame nel moderno discorso della regolazione del mercato³⁴ e dunque l'introduzione di nuove discipline dello scambio³⁵. Come noto, mentre in passato il diritto privato era teso alla predisposizione di regole "mimetiche" dei liberi scambi che davano il mercato come presupposto, nello stadio attuale dello sviluppo capitalistico esso si risolve nella conformazione dell'autonomia negoziale così da "ridurre al minimo lo scarto, in termini di efficienza, tra il singolo atto di autonomia privata ed il mercato come istituzione"³⁶. In particolare, da tempo e in modo costante, il legislatore – statale e sovrastatale europeo – si sforza di "ripulire i mercati dei fattori distorsivi che li inquinano", predisponendo regole dello scambio che siano "intese a disincentivare comportamenti opportunistici o parassitari", così di avvicinarsi all'obiettivo del mercato concorrenziale e di realizzarne gli effetti virtuosi per tutta la società³⁷.

mercato interno. Tra gli obiettivi dichiarati della risoluzione vi è quello di promuovere gli interessi dei consumatori e di assicurare loro un livello elevato di protezione (art. 169, TFUE), nonché quello di proteggere l'ambiente, la salute umana e le risorse naturali (artt. 191, 192, 193, TFUE).

³⁴ Sulla dimensione regolatoria del diritto privato, si v., in una ampia letteratura, la ricerca di H.-W. MICKLITZ, *The visible hand of European Regulatory Private Law—The Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition and Regulation*, in *Yearbook of European Law*, 2009, p. 3; ID. (a cura di), *The Many Concepts of Social Justice in European Private Law*, Cheltenham, 2011, nonché A. ZOPPINI, *Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra Stato e mercato)*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 517. Un bilancio di detta stagione è ora offerto da A. GENTILI, *Il diritto regolatorio*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, p. 23, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁵ Ancorché risalenti nel tempo e riferiti all'esperienza statunitense, rivestono sicuro interesse circa il rapporto tra disciplina dello scambio e consumo sostenibile i contributi di J. SALZMAN, *Sustainable Consumption and the Law*, in *Envir. Law*, 1997, p. 1243 e di B. OVERBY, *Contract, in the Age of Sustainable Consumption*, in *Journ. Corp. Law*, 2002, p. 603.

³⁶ L. NIVARRA, *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012., p. 172; ID., *Diritto privato e capitalismo*, Napoli, 2010, p. 22-37 e 82-96.

³⁷ ID., *La tutela giurisdizionale dei diritti. Prolegomeni*, Torino, 2018, p. 128. Su questa evoluzione delle tutele contrattuali (da scambio a concorrenza) si veda anche ID., *Al di là del particolarismo*, cit., p. 170 e A. PLAIA, *Profili evolutivi della tutela contrattuale*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 69, nonché, in modo non dissimile, F. DENOZZA, *Mercato, razionalità degli*

Orbene, se finora la regolazione europea del mercato ha determinato l'adozione di norme civilistiche che lo rendessero unico, stabile ed efficiente, oggi i trattati europei impongono, come visto, un ulteriore e diverso obiettivo, quale appunto la sostenibilità, e dunque una nuova stagione di regolazione.

Pertanto, se è vero che la sostenibilità del mercato allunga e arricchisce il discorso regolatorio di un nuovo obiettivo, è altresì vero che la disciplina necessaria alla instaurazione di un mercato sostenibile sia diversa da quella propria della regolazione in senso concorrenziale. La discontinuità è rappresentata dalla circostanza che la prima, a differenza della seconda, non risponde a una logica di correzione del fallimento del mercato (*market fixing*)³⁸, ma bensì adotta un approccio orientato a una "missione", quale è la costruzione di un'economia più inclusiva e sostenibile (*market shaping*)³⁹. Tale differenza, come si dirà, spiega perché diversi istituti classici della regolazione concorrenziale – su tutti l'informazione – debbano essere ripensati e diversamente modellati.

4.2. Regolazione del mercato e tutela del consumatore.

L'inserimento del mercato sostenibile nella lunga storia della regolazione ha poi il vantaggio di superare la contrapposizione che, almeno a prima vista, può porsi tra la protezione dei consumatori e l'obiettivo di un mercato sostenibile, come tale caratterizzato da limiti alla produzione e al consumo di merci⁴⁰. Si dia il caso, ad esempio, dell'art. 52

agenti e disciplina dei contratti, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2012, p. 5.

³⁸ Su tale dinamica correttiva si v., in luogo di tanti, CGUE, 27.2.2014, *Pohotovost*, c-470/12, §39-40, dove si legge che "il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. (...) tale situazione di disuguaglianza può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale". Il fondamento di questa correzione è rappresentato dall'idea che lo scambio raggiunto in detta situazione di disuguaglianza e asimmetria non sia quello efficiente.

³⁹ Su tale approccio e sulla sua esigenza, M. MAZZUCATO, *Missione economia*, Roma-Bari, 2021, p. 262.

⁴⁰ A proposito della idea di "limitations" come elemento essenziale dello sviluppo sostenibile, si v. quanto si legge già nel *Brundtland Report*, per cui "Living standards that go beyond the basic minimum are sustainable only if consumption standards everywhere have regard for long-term sustainability. Yet many of us live beyond the world's ecological means, for

cod. cons., ossia della regola che protegge il consumatore che ha acquistato un bene a distanza, e dunque senza prima averlo provato o comunque valutato di persona, mediante l'attribuzione di un ampio diritto di recesso così da "neutralizzare l'effetto sorpresa di una vendita aggressiva e nel compensare l'assenza di una prova"⁴¹. Tale regola, unita alla diffusa *policy* di *free return*, per cui neanche le uniche spese che possono essere eventualmente poste a carico del consumatore - quelle di (ri)spedizione del bene al mittente - sono da questi sopportate, determina un risultato che, agevolando il trasporto, la produzione e il consumo di merci, è "regrettable" dal punto di vista della sostenibilità⁴². Più in generale, si potrebbe sostenere che la disciplina tesa alla soddisfazione dell'interesse di chi acquista beni o servizi sia in tensione con quella che afferma un uso delle risorse commisurato alle esigenze ambientali o delle generazioni future⁴³.

instance in our patterns of energy use. Perceived needs are socially and culturally determined, and sustainable development requires the promotion of values that encourage consumption standards that are within the bounds of the ecological possible and to which all can reasonably aspire". Per un quadro che spieghi le ragioni della mancata interferenza, a livello europeo, dei due temi resta attuale il lavoro di L. KRAMER, *On the Interralation Between Consumer and Environmental Policies in the European Community*, in *Journ. Cons. Pol.*, 1993, p. 455.

⁴¹ S. PAGLIANTINI, *L'ibridazione del nuovo recesso di pentimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 283; cui adde il cons. 37, dir. 2011/83/UE, M. Loos, *Rights to withdrawal*, in G. HOWELLS - R. SCHULZE (eds), *Modernising and Harmonising Consumer Contract Law*, Munich, 2009, p. 237; H. EIDENMULLER, *Why Withdrawal Rights?*, in *Eur. Rev. Contr. Law*, 2011, 1; S. WEATHERILL, *EU Consumer Law and Policy*, Cheltenham, 2013, p. 135; A. KARAMPATZOS, *Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis: The Mandated-Choice Model*, New York, 2020, p. 89. Sull'art. 52 cod. cons., si v. A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Milano, 2020, p. 236; C. CONFORTINI, *A proposito dello ius poenitendi del consumatore e della sua discussa natura*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 1343; A. E. BATTELLI, *L'attuazione della direttiva sui consumatori tra rimodernizzazione di vecchie categorie e «nuovi» diritti*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, p. 966; N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, *Tratt. Galgano*, Padova, 2012, p. 363; S. MAZZAMUTO, *La nuova direttiva sui diritti del consumatore*, in *Eur. dir. Priv.*, 2011, p. 878.

⁴² B. KEIRSBILCK, E. TERRY, A. MICHEL, I. ALOGNA, *Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation*, Luxembourg, 2020, p. 20 (disponibile in www.europarl.europa.eu).

⁴³ Tra i tanti, si v. il contributo di T. WILHELMSSON, *Consumer Law and the Environment: From Consumer to Citizen*, in *Jour. Cons. Pol.*, 1998, p. 45 e ivi la dimostrazione circa il conflitto tra "consumer law" e "protection of the environment" e la tesi per cui regole a tutela dell'ambiente trascenderebbero la figura del consumatore. L'idea del consumatore come cittadino è ripresa da S. MCGREGOR, *Consumer citizenship: A pathway to sustainable development*, 2002, (www.consultmgregor.com) e, più di recente, da V. MAK - E. TERRY, *Circular Economy and*



Orbene, a fugare il dubbio che il diritto dei consumatori sia estraneo al discorso della sostenibilità e quindi ad un uso accorto delle risorse che passi anche per limitazioni del consumo dei beni è la consapevolezza, propria della migliore scienza privatistica, che la tutela del consumatore non sia un valore di per sé, ma bensì uno strumento funzionale alla conformazione del mercato in un certo modo e quindi un qualcosa che si articola e si giustifica in relazione all'obiettivo a cui tende⁴⁴. Così, per rimanere al tema dell'art. 9 dir. 2011/83/UE, si deve rilevare come la disciplina del recesso non sia giustificata dall'interesse del consumatore in sé, ma dal tentativo di assicurare l'efficienza anche rispetto agli scambi a distanza, correggendo eventuali transazioni irrazionali. Tale consapevolezza circa l'essere la protezione del consumatore un qualcosa di flessibile e articolato a partire dall'obiettivo che si intende perseguire spiega, a ben vedere, perché la contrapposizione tra tutela del consumatore e mercato sostenibile non sia ammissibile. Si tratta, infatti, di piani *diversi*: la sostenibilità è un *obiettivo* di conformazione del mercato che il legislatore europeo si è dato, mentre la protezione del consumatore rileva quale *strumento* a cui il legislatore ricorre nella regolazione e conformazione del mercato.

Piani diversi, ma collegati come devono esserlo i mezzi (protezione del consumatore) ai fini (sostenibilità del mercato). L'esigenza di tale connessione è ben chiara alla migliore scienza, la quale da tempo avverte circa la necessità di rendere la sostenibilità “one of the founding principles of consumer law”⁴⁵.

Consumer Protection: The Consumer as a Citizen and the Limits of Empowerment Through Consumer Law, in *Journ. Cons. Pol.*, 2020, p. 227. In senso diverso, C. KYE, *Environmental Law and the Consumer in the European Union*, in *Journ. Envir. Law*, 1995, p. 31, ritiene possibile una interrelazione tra i due sistemi normativi, senza necessariamente abbandonare il profilo del consumatore.

⁴⁴ Con riferimento alla disciplina consumeristica del mercato concorrenziale, tale consapevolezza è diffusa nella letteratura: si v., ad esempio, S. PAGLIANTINI, *In memoriam del consumatore medio*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, p. 1; A. PLAIA, *Profili evolutivi*, cit., p. 76; H. MICKLITZ, *Il consumatore: mercatizzato, frammentato, costituzionalizzato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 859; L. NIVARRA, *Tutela dell'affidamento e apparenza nei rapporti di mercato*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 847; ID., *Diritto privato e capitalismo*, cit., p. 101; R. CATERINA, *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *Anal. giur. econ.*, 2012, p. 67. Pienamente consapevole del ruolo che il consumatore può giocare nella costruzione di un mercato sostenibile è il contributo di E. MAITRE-EKERN – C. DALHAMMAR, *Towards a hierarchy of consumption behaviour*, in *Maastr. Journ. Eur. Comp. Law*, 2019, p. 394.

⁴⁵ H. MICKLITZ, *Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy*, in E. TERRY e B. KEIRSBILCK (eds), *Consumer Protection in the Circular Economy*, Cambridge - Antwerp - Portland- 2019, p. 345. Nella stessa

5. Luci e ombre della sostenibilità dei rimedi consumeristici oggi: conformità e riparazione nella direttiva 771/2019/UE.

Nonostante l'ampio consenso della comunità scientifica circa il ruolo che il diritto dei consumatori può svolgere nella regolazione del mercato unico in senso sostenibile⁴⁶ e malgrado l'imposizione nei trattati di un dovere per il legislatore di realizzare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e quindi dell'instaurazione di un mercato sostenibile (*supra* §4), chi oggi muove alla verifica delle tutele vigenti dal punto di vista del mercato sostenibile trova un quadro di luci e di ombre, certamente meno soddisfacente rispetto ad altri discorsi che pure caratterizzano l'attuale agenda euro-unitaria⁴⁷. Per averne contezza, nel prosieguo si analizzeranno due aspetti, l'uno positivo e l'altro negativo, della recente direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (771/2019/UE)⁴⁸.

direzione, A. DE FRANCESCHI, *Planned Obsolescence challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and Samsung Cases*, in *Journ. Eur. Cons. Mark. Law*, 2018, p. 221. In termini più generali, sull'esigenza di un rinnovato rapporto tra il diritto contrattuale e la sostenibilità quale istanza di giustizia sociale, si v. M. FABRE-MAGNAN, *What is a Modern Law of Contracts?*, in *Eur. Rev. Contr. Law*, 2017, p. 376.

⁴⁶ Tra numerosi recenti contributi in tema di diritto privato sostenibile, fuori da una prospettiva consumeristica, si segnala F. CAPRA – U. MATTEL, *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, 2015; M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, 37; ID., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809; C. PONCIBÒ, *The Contractualisation of Environmental Sustainability*, in *Europ. Rev. Contr. Law*, 2016, 335; B. AKKERMANS, *Sustainable Property Law – Towards a Revaluation of Our System of Property Law*, in B. AKKERMANS – G. VAN DIJCK (eds), *Sustainability and Private Law*, Den Haag, 2019, p. 37; G. CAPALDO, *Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2020, p. 334; B. SJIAFIELL – C.M. BRUNER, *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge, 2020.

⁴⁷ *Ex multis*, H. MICKLITZ, *Epilogue – New Directions, but Which Ones?*, in T. TRIDIMAS – M. DUROVIC (eds), *New Directions in European Private Law*, Oxford-New York, 2021: “So far there is a deep gulf between conventional European private law driven by the Internal and Digital Market rhetoric and the political agenda on sustainability”. Per un chiaro quadro del nesso tra la sostenibilità e il digitale, si v. L. FLORIDI, *Il verde e il blu*, Milano, 2020.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Sulla direttiva, si v. i contributi di G. De CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite*

5.1. La disciplina sulla conformità del bene, il requisito della durabilità e il ruolo delle dichiarazioni

504 La direttiva in parola, come noto, ha modificato la disciplina sulla conformità del bene compravenduto, prevedendo, in luogo del complicato sistema di presunzioni di cui all'art. 2 della direttiva 1999/44/CE, due distinti profili di conformità, l'uno, definito soggettivo (art. 6, dir. 771/2019/UE) e, l'altro, oggettivo (art. 7)⁴⁹. Orbene, dal punto di vista della sostenibilità, viene in sicuro rilievo la lettera d) di tale ultima disposizione e, quindi, il riferimento alla durabilità quale requisito oggettivo di conformità, di guisa che il venditore è obbligato a fornire al consumatore (art. 5) un bene che possieda la durabilità normale “in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi” (art. 7.1.d.). Peraltro, se l'inserimento della “aspettativa di vita media che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi” tra i requisiti di conformità del bene rappresenta l'effetto certo della disposizione⁵⁰, altra dottrina, in via

mobiliari b-to-c: l'attuazione della dir. UE 2019/771, in Riv. dir. civ., 2021, p. 205; F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 953; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, p. 217; F. ADDIS, *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, p. 5; E. FERRANTE, *La direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti*, in *Annuario del contratto* 2018, Torino, 2019, p. 23. Un giudizio negativo sulla mancata attenzione ai profili della sostenibilità proprio della direttiva, che entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, è espresso, tra gli altri, da E. VAN GOOL – A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis*, in <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732976>, e da V. MAK – E. TERRY, *Circular Economy and Consumer Protection*, cit., p. 236 (“the Consumer Sales Directive 2019 does not provide a substantial improvement in terms of sustainability”).

⁴⁹ Diffuso giudizio positivo su tale novità: *ex multis*, F. ADDIS, *Spunti esegetici*, cit., p. 19, seguito da G. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma*, cit., p. 222.

⁵⁰ F. ADDIS, *Spunti esegetici*, cit., p. 19. Sul punto, si v. altresì il Cons. 32, direttiva 771/2019, dove si legge che “assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare. (...) Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l'eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l'ispezione periodica o il cambio dei filtri in un'automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o

interpretativa, ritiene che il medesimo riferimento (durabilità) arrivi a ricomprendere anche la riparabilità⁵¹.

Inoltre, sempre dal punto di vista del mercato sostenibile, è interessante osservare come, tra gli elementi che concorrono alla formazione dell'aspettativa sulla durabilità del bene, la direttiva 2019/771 ricomprenda anche le “dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta” (art. 7.1.d.)⁵². Tale inciso, si sostiene⁵³, potrebbe fornire una base legale per il contrasto al *greenwashing* ulteriore e diversa da quella sinora seguita, rappresentata dalla riconduzione di dichiarazioni sostenibili (c.d. *environmental claims*, *green claims*, etc.) fuorvianti nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette⁵⁴.

Ove si dovesse aderire a questa condivisibile lettura, il fatto della distanza tra la sostenibilità del bene compravenduto rispetto alle dichiarazioni sostenibili rese precedentemente all'acquisto rileva come violazione non soltanto del divieto di pratiche commerciali sleali (art. 5, dir. 2005/29/CE) ma altresì del distinto obbligo di fornire al consumatore beni conformi (art. 5, dir. 2019/771/UE). Il risultato concreto di questa diversa qualificazione del c.d. *greenwashing* si coglie sul piano delle tutele, giacché esso consente l'utilizzo di rimedi individuali previsti per la consegna del bene non

per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali”.

⁵¹ In questo senso, S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni*, cit., p. 231 nonché E. VAN GOOL – A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive*, cit., p. 5. Anche a non voler ritenere possibile questa strada che, in modo condivisibile, lega durabilità e riparabilità, a tale ultimo risultato (riparabilità come requisito di conformità) si potrebbe peraltro giungere valorizzando il riferimento contenuto nella disposizione a “altre caratteristiche”.

⁵² Si v., ancora, il Cons. 32, dir. 2019/771 “La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l'intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potersi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità”. Più in generale sull'argomento delle dichiarazioni di sostenibilità si v. F. BERTELLI, *I Green Claims*, cit., p. 286.

⁵³ E. VAN GOOL – A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive*, cit., p. 6.

⁵⁴ Si v. i procedimenti AGCM, PS/4026; PI/2486; PS/6302; PS/10211; PS/8438; PS/1038; PS/7235; PS/11400 (tutti disponibili in www.agcm.it). Sul fenomeno del *greenwashing* nell'esperienza statunitense, J.P. Nehf, *Regulating Green Marketing Claims in the United States*, in A. DO AMARAL JR – L. DE ALMEIDA – L. KLEIN VIEIRA (eds), *Sustainable Consumption*, cit., p. 189.





conforme (art. 13 dir. 2019/771/UE, v. *infra*) e, così facendo, consente sia di ovviare ai limiti di tutela sottesi alla disciplina (nazionale) delle pratiche commerciali scorrette⁵⁵ sia di andare nella direzione della nuovo art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE⁵⁶. Tutto ciò è particolarmente significativo dal punto di vista della sostenibilità. La lettura della dichiarazione di sostenibilità come parametro di conformità idoneo a consentire l'invocazione dei rimedi ex art. 13 dir. 2019/771/UE apre, infatti, al rimedio sostenibile per eccellenza, ossia quello riparatorio⁵⁷.

In conclusione, l'art. 7 dir. 2019/771/CE innova lo statuto dell'informazione al consumatore: nel prisma della sostenibilità, l'informazione transita dal piano delle tutele contro l'asimmetria informativa a quello della conformità, divenendo una sorta di promessa che obbliga il venditore che la ha resa a fornire un bene con essa conforme.

5.2. Il diritto alla riparazione per difetto di conformità del bene.

A fronte di posizioni che muovono in linea con il carattere sostenibile che i trattati impongono al mercato unico, altre discipline risultano ancora distanti da una consimile conformazione del mercato. Ad esempio, e sempre nell'ambito della direttiva 2019/771/UE, si può fare riferimento alla disciplina prevista in punto di diritto alla riparazione. Secondo l'art. 13, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o, in subordine, a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o

alla risoluzione del contratto⁵⁸. Ai fini del rimedio c.d. primario (ripristino della conformità del bene), l'art. 13.2 della direttiva 2019/771/UE afferma che il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione. La disposizione poi chiarisce che il venditore è obbligato ad eseguire il ripristino della conformità secondo il metodo scelto dal consumatore (riparazione o sostituzione) a meno che questo non presenti costi sproporzionati, considerando anche il valore del bene in assenza del difetto, l'entità di tale difetto e la possibilità per il consumatore di esperire il rimedio alternativo⁵⁹.

Orbene, dal punto di vista della sostenibilità, due sono gli aspetti più criticati della disciplina che sostanzialmente ripete quanto previsto all'art 3 della precedente direttiva 1999/44/CE⁶⁰ (nonché dai principali testi di armonizzazione⁶¹). Innanzitutto, si contesta la mancata gerarchizzazione dei rimedi idonei al ripristino della conformità del bene⁶². Come già nel quadro precedente e che però risaliva a più dieci anni prima del Trattato di Lisbona e dell'affermazione dello sviluppo sostenibile quale obiettivo del mercato unico, il consumatore resta libero di scegliere tra riparazione e sostituzione e non è prevista una preferenza per la prima soluzione e, ciò, nonostante il fatto che questa (*repair*) sia “a

⁵⁵ Su detti limiti, si v. F. BERTELLI, *I Green Claims*, cit., p. 300. In prospettiva più generale, C. GRANELLI, *Pratiche commerciali scorrette: le tutele*, in *Enc. Dir., I tematici – Il contratto*, 2021, p. 825.

⁵⁶ Come noto, l'art. 3.5 della direttiva 2019/2161/UE ha modificato la direttiva 2005/29/CE, prevedendo l'inserimento in tale ultima direttiva dell'art. 11 bis, rubricato rimedi, che riconosce rimedi individuali: “I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l'applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti. 2. Detti rimedi non pregiudicano l'applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale”. Sul punto, C. GRANELLI, *Pratiche commerciali scorrette*, cit., p. 837-838.

⁵⁷ E. VAN GOOL – A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive*, cit. p. 6.

⁵⁸ Sull'art. 13 della direttiva 2019/771, si v. G. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite*, cit., p. 228; C. SARTORIS, *La risoluzione della vendita di beni di consumo*, cit., p. 702; S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni*, cit., p. 230; F. ADDIS, *Spunti esegetici*, cit., p. 20; E. FERRANTE, *La direttiva 19/771/UE*, cit., p. 44.

⁵⁹ Non pare superfluo osservare come, nella letteratura italiana che si è occupata della disciplina sulla riparazione, vi sia più attenzione critica rispetto a certe lacune della normativa che alla sua ridotta effettività in termini di mercato sostenibile. Ad esempio, è diffuso il rilievo circa il fatto che né l'art. 13 né il successivo contengano indicazioni in merito al luogo della riparazione/sostituzione e alla responsabilità del venditore una volta riparato/sostituito il bene (in luogo di tanti, G. DE CRISTOFARO, *Verso la riforma della disciplina delle vendite*, cit., p. 230, il quale giustamente sottolinea come tali silenzi mal si coniughino con la scelta dell'armonizzazione massima che caratterizza la direttiva 771/2019).

⁶⁰ Sull'art. 3 della direttiva 1999/44, si v., per tutti, A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, cit., p. 342. Per una esatta critica a quella disciplina – che si ripete sostanzialmente identica in quella descritta nel testo e affermata oggi dall'art. 13 dir. 771/2019 – si v. E. MAITRE-EKERN – C. DALHAMMAR, *Towards a hierarchy*, cit., p. 419.

⁶¹ PICC 7.2.3; PECL 9:102, Comment C; DCFR III.-3:302, Comment C.

⁶² E. TERRY, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2019, p. 857, la quale osserva come la mancata gerarchizzazione dei rimedi in favore della riparazione strida con la consapevolezza – espressa al cons. 48 della dir. 771/2019 – del legislatore europeo circa le virtù della riparazione stessa (lì, infatti, si legge che “Il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti”).

inherently sustainable remedy”⁶³. Peraltro, oltre a non avere previsto una preferenza della riparazione rispetto alla sostituzione, il legislatore europeo, in modo forse inconsapevole, ha addirittura ridotto gli spazi del ripristino della conformità (e, quindi, quelli della possibile riparazione), introducendo delle ipotesi in cui il difetto di conformità fa sorgere per il consumatore il diritto di chiedere direttamente la riduzione proporzionale del prezzo in conformità o la risoluzione del contratto di vendita (art. 13.4, dir. 2019/771/UE). In secondo luogo, resta valida l’obiezione sollevata con riferimento alla precedente normativa e che lamentava come nel test di proporzionalità previsto dalla disciplina a beneficio del venditore (art. 13, para 2 e 3) non vi fosse alcun riferimento alle conseguenze ambientali, le quali, dunque, tuttora “*do not seem to play any role in the balancing exercise*”⁶⁴.

In conclusione, anche considerato il ruolo che il rimedio in esame gioca nella instaurazione di un mercato sostenibile, la circostanza per cui la relativa disciplina sia così poco capace di rendere la riparazione il rimedio prioritario lascia delusi e perplessi.

6. Possibili sviluppi: informazioni e garanzie sostenibili nella risoluzione 2020/2021 del Parlamento europeo.

In tempi recenti e in particolare successivamente alla crisi pandemica, le istituzioni euro-unitarie sembrano avere recepito le critiche provenienti dalla letteratura e avere preso più sul serio l’obiettivo, affermato nei trattati, di instaurazione di un mercato unico sostenibile⁶⁵. Per avere contezza di questo

⁶³ E. VAN GOOL – A. MICHEL, *The New Consumer Sales Directive*, cit., p. 14.

⁶⁴ E. TERRY, *A Right to Repair?*, cit., p. 856. A tal proposito, particolarmente diffuso nella letteratura che si è occupata dell’argomento è il riferimento a una decisione della Corte Suprema norvegese che ha ritenuto giustificato il rifiuto del venditore di sostituire degli stivali, rilevando che la riparazione dei tacchi rotti era da preferire in quanto rimedio più attento ad ambiente e ciò anche considerato come l’inesistenza di un mercato di *second-hand* per le scarpe avrebbe fatto sì che quelle rotte (ma riparabili) sarebbero divenute dei rifiuti (Høyesterett, 17 febbraio, 2006, Rt 2006, s. 179, disponibile in www.tauboll.no).

⁶⁵ Anche in letteratura, è diffuso il rilievo che guarda alla crisi pandemica in corso come un’occasione per ripensare le “fondamenta dei rapporti obbligatori e contrattuali che spesso non trovano più nei codici punti di riferimento adatti ai tempi” (così, G. VETTORI, *Persona e mercato ai tempi della pandemia*, in *Pers. merc.*, 2020, p. 23). Tra i tanti, sul punto si v. G. GRISI, *La lezione del coronavirus*, 11.5.2020, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; R. DI RAIMO, *La discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, 9.4.2020, in

cambio di passo, si può muovere dall’esame della citata risoluzione del Parlamento europeo 2020/2021, che fornisce un chiaro esempio del ruolo che il diritto privato ricopre nella instaurazione di un simile mercato e che intende fornire delle indicazioni per la preannunciata revisione della direttiva 2019/771/UE. Sin dal primo considerando, quella risoluzione si pone in linea con il discorso dello sviluppo sostenibile: in esso, infatti, si legge che “di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all’aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse”⁶⁶. Nel successivo testo, la strategia che il Parlamento europeo suggerisce alla Commissione per l’instaurazione di un mercato unico sostenibile fa leva su diversi aspetti, come la durabilità, la riparabilità e la riutilizzabilità dei prodotti, i quali interessano il diritto dei contratti a più riprese⁶⁷.

Come si vedrà immediatamente, due sono gli istituti privatistici più coinvolti: le garanzie e le informazioni. Per quanto riguarda le prime, la sostenibilità rileva nella misura in cui a periodi di garanzia più lunghi corrispondono beni di maggiore durata. Per ciò che concerne le seconde, l’assunto – tipico della regolazione del mercato – è quello per cui al fine dell’instaurazione di un mercato sostenibile, caratterizzato da una gestione efficiente

giustiziacivile.com; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”*, 17 marzo 2020, in *ivi*. H. MICKLITZ, *The COVID-19 Threat: An Opportunity to Rethink the European Economic Constitution and European Private Law*, in *Eur. Journ. Risk Reg.* 2020, p. 249.

⁶⁶ Cons. A, risoluzione 2020/2021. Nei considerando, il Parlamento espone i principi di fondo della propria strategia verso un mercato unico sostenibile. In primo luogo, si insiste sull’importanza della ricerca quale momento che consenta la concreta introduzione di prodotti sostenibili e che al contempo crei posti di lavoro e opportunità per le imprese. In secondo luogo, il Parlamento insiste sulla importanza di attivare finanziamenti che mobilitino risorse nella direzione della sostenibilità. In terzo luogo, si invita la Commissione a adottare un approccio differenziato e non standardizzato per tutti i prodotti. Inoltre, nei considerando si insiste a più riprese sulla essenzialità di informazioni chiari sulla sostenibilità dei prodotti e sulla conoscenza da parte dei consumatori dei propri strumenti di tutela. Tale ultimo aspetto è particolarmente rimarcato agli artt. 8 e 9 della citata risoluzione.

⁶⁷ Il riferimento alla durabilità, riparabilità e riutilizzabilità dei beni di consumo rivela la scelta del legislatore eurounitario di procedere alla costruzione di un mercato sostenibile realizzando i principi dell’economia circolare, ossia quella “*restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles*” (*Towards a circular economy: business rationale for an accelerated transition*, 2015, p. 5, disponibile in www.ellenmacarthurfoundation.org).



delle risorse, sia necessario porre il consumatore nelle condizioni di valutare un prodotto anche ponendo a mente la sua durata prevista e la sua riparabilità. Oltre a quanto si dirà, si tenga presente che tale collegamento è particolarmente delicato in relazione alla diffusa pratica di ossia a quelle dichiarazioni ingannevoli rese in materia ambientale (*greenwashing*)⁶⁸. Consapevole della notevole frequenza con cui i consumatori ricevono dichiarazioni fuorvianti sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei servizi, sia online che offline, il Parlamento suggerisce, per un verso, un monitoraggio efficace delle dichiarazioni ambientali presentate dai produttori e dai distributori prima dell'immissione sul mercato di un prodotto o servizio sia effettuato (art. 30, ris. 2020/2021) e, per altro verso, un rafforzamento delle certificazioni del marchio di qualità ecologica (art. 31, ris. 2020/2021). Come si vede, si tratta di una disciplina che va ad aggiungersi a quella desumibile dall'art. 7 dir. 2019/771/UE (*supra*, §5.1).

6.1. Durata del bene

Il tema della durata del prodotto è articolato sempre in relazione alla c.d. vita prevista del bene. Nell'impostazione suggerita dal Parlamento, tra le informazioni precontrattuali che occorre fornire al consumatore vi sono anche quelle relative alla durata di vita prevista, la quale deve essere espressa in anni e/o cicli di utilizzo ed essere determinata prima dell'immissione del prodotto sul mercato attraverso una metodologia oggettiva e standardizzata, basata tra l'altro sulle condizioni reali di utilizzo, sulle differenze in termini di intensità di utilizzo e su fattori naturali (art. 6, lett. a), ris. 2020/2021). In linea con la tradizione euro-unitaria in materia di scambio informativo⁶⁹, il

Parlamento si sforza di chiarire che tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile, per evitare di confondere i consumatori e di sovraccaricarli di informazioni, e che siano considerate come caratteristiche principali del bene (art. 6, lett. a), ris. 2020/2021). Il requisito della standardizzazione e della chiarezza è soddisfatto dai tre strumenti a cui il Parlamento guarda come possibile veicolo per trasmettere le informazioni concernenti alla durabilità del bene: etichettatura, marchio di qualità ecologica e contatore degli utilizzi (art. 6, lett. a), b), c), d) ris. 2020/2021). Pur nella loro diversità, si tratta di strumenti idonei ad assicurare una informazione immediatamente visibile e facilmente comprensibile⁷⁰.

Oltre che sul piano delle informazioni che il consumatore ha diritto di ricevere prima di concludere il contratto, nella risoluzione 2020/2021 la durata di vita prevista del prodotto rileva anche con riferimento al tempo della garanzia legale. La risoluzione, infatti, auspica un allineamento tra la durata dell'una e quell'altra e suggerisce anche l'introduzione di un meccanismo di responsabilità congiunta produttore-venditore nel quadro del regime di garanzia legale (art. 6, lett. e), f), ris. 2020/2021).

Sempre connesso con il tema della durata di vita prevista del prodotto è poi la questione della c.d. obsolescenza programmata, ossia quelle pratiche che riducono effettivamente la durata di vita di un prodotto per aumentarne il tasso di sostituzione e limitare indebitamente la riparabilità dei prodotti, inclusi i *software*⁷¹. Sul punto, la strategia normativa proposta dal Parlamento è triplice. In primo luogo, si suggerisce l'individuazione di una definizione comune di detta pratica e la successiva qualifica in termini di pratiche commerciali sleali (dir. 2005/29/CE)⁷². In

⁶⁸ Cons. V, risoluzione 2020/2021.

⁶⁹ Sin dalla fondamentale sentenza *Cassis de Dijon*, la giurisprudenza europea ha sottolineato l'essenzialità dello scambio di informazioni precedente alla conclusione dell'accordo quale strumento di regolazione del mercato in senso concorrenziale, preferendolo a interventi più sostanziali (20.2.1979, *Rewe Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung Fuer Brantwein* (C-120/78), §13). Su tale punto, si v. i classici lavori di I. RAMSAY, *Framework for regulation of the consumer marketplace*, 1985, in *Journ. Consum. Pol.*, 1985, p. 353; G.B. FERRI, *Il negozio giuridico e la disciplina del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, p. 725; S. GRUNDMANN, *L'autonomia privata nel mercato interno: le regole d'informazione come strumento*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 257; J. BASEDOW, *Freedom of Contract in the European Union*, in *Eur. Rev. Priv. Law*, 2008, p. 901. La storia recente dimostra come uno degli assunti di questa tesi – la capacità del consumatore di utilizzare le informazioni ricevute per formare una decisione efficiente – sia sopravvalutato. In tal senso, si v. in luogo di tanti tre classici contributi post-crisi 2008: E. AVGOULEAS, *The Global*

Financial Crisis, Behavioural Finance and Financial Regulation: In Search of a New Orthodoxy, in *Journ. Corp. Law Stud.*, 2009, p. 59; O. BEN-SHAHAR-C.E. SCHNEIDER, *The failure of mandated disclosure*, in *Univ. Penn. Law Rev.*, 2011, p. 647; O. CHEREDNYCHENKO, *Freedom of Contract in the Post-Crisis Era: Quo Vadis?*, in *Eur. Rev. Contr. Law*, 2014, p. 390.

⁷⁰ In tema di etichettatura e tutela del consumatore, si v. CGUE, 12.11.2019, C-363/18, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd contro Ministre de l'Économie et des Finances*.

⁷¹ Per una definizione di obsolescenza programmata si v., l'art. L441-2 del *Code de la consommation* francese: "*Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement*".

⁷² In tal senso, militano i noti provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che hanno accertato il ricorso a pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio

secondo luogo, con riferimento al tema degli aggiornamenti dei software, si suggerisce di rendere quelli c.d. correttivi (definiti come “aggiornamenti di sicurezza e di conformità) obbligatori per tutta la durata di vita prevista del prodotto e separati da quelli evolutivi, i quali dovrebbero essere sempre reversibili e mai idonei a ridurre le prestazioni dei beni. Infine, il Parlamento immagina un obbligo per il venditore di informare il consumatore circa il periodo di rilascio e l’impatto previsto dei vari aggiornamenti (art. 6, lett. g), risoluzione 2020/2021).

6.2. Riparazione del bene.

Un punto centrale nella strategia volta all’instaurazione di un mercato sostenibile indicata dal Parlamento è poi rappresentato dal c.d. *right to repair* (diritto alla riparazione). Ancora una volta, la risoluzione 2020/2021 affronta il tema in chiave di informazione. Essa infatti afferma che le informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla riparabilità del prodotto debbano essere messe a disposizione al consumatore in modo chiaro e facilmente leggibile al momento dell’acquisto. Per informazioni sulla riparabilità del prodotto, il Parlamento intende quelle relative al periodo stimato di disponibilità dalla data di acquisto, al prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento dell’acquisto, ai tempi approssimativi raccomandati per la consegna e per la riparazione, alle informazioni sui servizi di riparazione e manutenzione, se del caso. Inoltre, la risoluzione suggerisce alla Commissione di rendere tali informazioni disponibili anche dopo l’acquisto, inserendole nella documentazione relativa al prodotto unitamente a una sintesi dei guasti riscontrati con maggiore frequenza e dei modi per ripararli (art. 10, ris. 2020/2021). Sempre al fine di incentivare la pratica della riparazione, la risoluzione prevede di rendere gratuito per i consumatori e per gli operatori – anche indipendenti – attivi nel settore delle riparazioni l’accesso alle informazioni necessarie per la manutenzione del bene (art. 11, lett. a), ris. 2020/2021) e obbligatorio

di alcuni aggiornamenti del *firmware* dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi dispositivi (AGCM, PS/11009 e PS/11039, disponibili in www.agcm.it/). Sulla vicenda, si v. i commenti di A. GIANNACCARI, *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, in *Merc. Conc. Reg.*, 2019, p. 149 e G. D’IPPOLITO – A. RE, *Obsolescenza programmata - L’Agcm sanziona Apple e Samsung*, in *Media Laws*, 2019, p. 325.

per i venditori l’informazione circa la possibilità della riparazione (art. 10, lett. e, ris. 2020/2021).

Come per la durata del bene, anche rispetto alla riparabilità il discorso non si esaurisce sul piano degli obblighi informativi. Per far sì che le riparazioni divengano sistematiche, efficienti in termini di costi e allettanti, si suggerisce l’instaurazione di un “diritto alla riparazione” per i consumatori che passi per un quadro articolato di obblighi e di incentivi. Innanzitutto, si prevede la fissazione di un periodo minimo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio che rispecchi la durata di vita prevista del prodotto dopo l’immissione sul mercato dell’unità finale, nonché di un periodo massimo per una consegna in tempi ragionevoli del pezzo di ricambio (art. 10, lett. c, ris. 2020/2021). In secondo luogo, si suggerisce di estendere la garanzia del bene oggetto di riparazione e di azzerare quella per i consumatori che preferiscano la sostituzione del prodotto. Infine, si auspica un contenimento nei limiti della ragionevolezza del prezzo del pezzo di ricambio, evitando che l’accesso a tali elementi sia gravato da ostacoli indebiti (art. 10, lett. d, ris. 2020/2021).

6.3. Riutilizzo del bene

Nella più ampia strategia volta a una gestione più efficiente delle risorse, il Parlamento affronta poi il tema del riutilizzo del bene e alla sua rivendita. Dal punto di vista del diritto privato, tale tema interessa in particolare la garanzia. La risoluzione, infatti, rileva come il trasferimento della garanzia in caso di rivendita di un bene ancora coperto dalla stessa possa aumentare la fiducia del consumatore nel mercato dell’usato (ris. 2020/2021). A tal fine, il Parlamento immagina un c.d. passaporto per i prodotti digitali che consenta il trasferimento della garanzia in caso di vendite successive e auspica il superamento di limitazioni della garanzia legale per i prodotti di seconda mano (ris. 2020/2021).

Sempre al fine di incentivare la garanzia del bene di seconda mano in funzione di un suo riutilizzo e rivendita, il Parlamento auspica una “chiara definizione” dei prodotti ricondizionati e rigenerati, così da consentire il ricorso a estensioni su base volontaria della garanzia (ris. 2020/2021).

7. Possibili sviluppi: la legge francese per la lotta contro le gaspillage et à l’économie circulaire.





A differenza del legislatore euro-unitario, come visto ancora in ritardo nell’implementare una politica rimediale che sia pienamente in linea con il carattere sostenibile che i trattati impongono al mercato unico, legislatori nazionali hanno adottato forme di tutela coerenti con l’obiettivo del mercato sostenibile⁷³. In particolare, la Repubblica francese si è dotata di una legge che, intervenendo sul *Code de l’Environnement* e sul *Code de la Consommation*, afferma diverse discipline rilevanti nella regolazione del mercato sostenibile⁷⁴.

Tra le diverse disposizioni inserite dalla *Loi n° 2020-105* nel *Code de l’environnement* di particolare interesse è il nuovo art. L.541-9-2 che introduce l’indice di riparabilità (*‘indice de réparabilité’*), idoneo a informare i consumatori circa la possibilità di riparare il bene. Tutti i produttori, importatori, distributori o altri soggetti che introducono sul mercato prodotti elettrici sono pertanto obbligati a comunicare al venditore tale indice (nonché i parametri impiegati per la determinazione), il quale verrà poi comunicato, per il tramite di etichette e al momento dell’acquisto, dal venditore al consumatore. A partire dal gennaio 2024, tale obbligo verrà modificato: in luogo dell’indice di riparabilità, si dovrà fare riferimento a un indice di sostenibilità (*‘indice de durabilité’*), idoneo a rappresentare le caratteristiche del bene relative alla affidabilità e solidità del prodotto. Sempre nell’ambito della informazione del consumatore sulla sostenibilità del bene, il nuovo art. L. 541-9-3 prevede che ogni prodotto domestico presenti una chiara indicazione in merito alla modalità di raccolta differenziata.

Con riferimento, invece, alle diverse norme inserite dalla *Loi n° 2020-105* nel *Code de la Consommation* merita richiamare, innanzitutto, le disposizioni in materia di riparazione. Al fine di favorire il ricorso a questo rimedio, il legislatore francese ha previsto, per un verso, che tutti i prodotti riparati in costanza di garanzia legale beneficiano di una estensione di sei mesi e, per altro verso, che, qualora la riparazione non possa essere

effettuata dal professionista, il bene dato in sostituzione di quello difettoso sia coperto da una garanzia annuale (art. L. 217-9). In secondo luogo, la *Loi n° 2020-105* è intervenuta anche nella disciplina sull’obsolescenza programmata prevista dal *Code de la Consommation*, introducendo uno specifico divieto per i produttori dal rendere impossibile la riparazione o la rigenerazione di apparecchi (art. L.441-3). Tale divieto ha il chiaro intento di consentire la riparazione del bene anche fuori dai circuiti ufficiali del soggetto che ha immesso sul mercato il bene.

Di grande interesse, ancora, è l’aver previsto una disciplina in tema di *“pratiques commerciales encouragées”*. Si tratta di una nuova sezione, composta di due disposizioni (art. L. 120-1 e art. L. 120-2) e inserita nel secondo titolo del primo libro del *Code de la Consommation*, subito prima di quelle relative alle pratiche *‘interdites’* et *‘réglementées’*. Essa riguarda unicamente la c.d. *vente en vrac*, ossia la vendita di un prodotto non precedentemente imballato, acquistato nella quantità decisa dal cliente e poi inserita in buste riciclabili, e ne definisce la disciplina, senza peraltro prevedere alcun obbligo, divieto o conseguenza di sorta⁷⁵. Infine, sempre nel senso del consumo sostenibile va poi richiamato l’art. 541-15-10, III.5 del *Code de l’environnement* il quale ha introdotto la previsione per cui i venditori di bevande da asporto stabiliscono un prezzo più basso per i prodotti venduti in contenitori riutilizzabili. Si tratta di una disposizione che può essere assimilata a quella della vendita *en vrac* e ciò in quanto entrambe, nella loro peculiarità, dimostrano come un diritto “orientato alla “sostenibilità” deve aggiornare i suoi strumenti” e in luogo dei “meccanismi tradizionali dell’obbligo, o del divieto” aprirsi a strumenti non autoritari che “rendano conveniente l’uso sostenibile delle risorse”⁷⁶

8. Conclusioni: verso un diritto del consumo sostenibile

Su di un piano giuridico, la questione dello sviluppo sostenibile (*‘sustainable development’*, *‘développement durable’*) si afferma in seno alla

⁷³ Su tale tendenza, già, L. KRAMER, *On the Interratation*, cit., p. 466.

⁷⁴ *Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire* (il testo è disponibile in <https://www.legifrance.gouv.fr>). La legge realizza parte delle misure che il governo francese aveva inteso perseguire e che aveva comunicato nel 2018 (*Feuille de Route pour l’économie circulaire*, FREC) nel quadro del *Plan climat* (disponibile in www.ecologie.gouv.fr). La centralità nel titolo della lotta allo spreco alimentare è giustificata dal fatto che la legge prevede un, sinora inedito, divieto di distruzione della merce (non alimentare) nuova rimasta invenduta. Più segnatamente, il nuovo art. L. 541-15-8 del *Code de l’environnement* afferma l’obbligo di riutilizzare, anche donando a certe associazioni, o riciclare i prodotti invenduti.

⁷⁵ Non a caso, se ne mette in dubbio l’opportunità: J.D. PELLIER, *L’art de légiférer en vrac: les pratiques commerciales encouragées*, in *Cont. Conc. Cons.*, 2020, 5, 3. Tra i primi commenti, si v. D. FENOUILLET, *Pratiques commerciales encouragées*, in Id. (dir.), *Droit de la consommation*, Paris, 2020, p. 477; X. DELPECH, *Le contrat dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire*, in *AJ Contrat*, 2020, p. 108.

⁷⁶ A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., p. 351.

riflessione sulla crescita delle società e delle economie nazionali meno avanzate che caratterizzò la seconda metà del secolo ventesimo. Sorta in seno all'attività delle Nazioni Unite, la formula dello sviluppo sostenibile è oggi presente in numerose fonti del diritto internazionale e nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia. Nel diritto euro-unitario vigente di fonte primaria, lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che vincola l'azione interna ed esterna dell'Unione, rispetto a una pluralità di politiche, ambientali, sociale e di mercato. Con riferimento a tale ultima dimensione, il discorso avviato negli ultimi anni determina una nuova stagione di regolazione dell'autonomia privata che comporti un avvicinamento del mercato all'ideale di una gestione delle risorse sostenibile e quindi attenta a evitare sprechi nella produzione e nel consumo dei beni. Tale obiettivo passa per il diritto privato. In particolare, esso si articola in una strategia di effettivo controllo delle dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli, nella previsione di uno scambio informativo esteso alle caratteristiche relative alla durabilità e riparabilità del bene, a un forte incentivo della riparazione in luogo della sostituzione, nonché di riutilizzo del bene.

Così individuato l'obiettivo e così definiti gli strumenti per raggiungerlo, è innegabile che il diritto euro-unitario vigente segni ancora oggi un forte ritardo, ad esempio con riferimento al diritto alla riparazione. Lungi dal confermare una inammissibile incompatibilità tra il diritto dei consumatori e la costruzione di un mercato unico sostenibile, tale ritardo è oggetto di critiche e già oggi, non mancano esempi di normative virtuose e innovative a cui ispirarsi nella regolazione indicata dai trattati. La strada, dunque, è segnata. D'altronde, considerato il problema che lo sviluppo sostenibile intende affrontare, “[a]nche stare fermi al bivio, per troppo tempo, può essere un rischio”⁷⁷.

⁷⁷ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., p. 360.

